



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA  
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

---

*Assunto il 06/03/2025*

*Numero Registro Dipartimento 298*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3301 DEL 10/03/2025**

**Oggetto:** Procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva Uccelli 2009/147/CE, DPR 357/97e smi, DGR n.65 del 28 febbraio 2022. Piano Poliennale dei tagli 2021 – 2030 nel Comune di Casali del Manco (CS). Istanza SUAP 370 CS.

Proponente: Paolo Paese. Parere di esclusione dalla Vinca Appropriata.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- lo Statuto Regionale;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Legge Regionale n.41 del 23.12.2024 – Legge di stabilità regionale 2025;
- la Legge Regionale n.42 del 23.12.2024 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027;
- la DGR n.766 del 27/12/2024 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025–2027 (artt.11 e 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n.767 del 27/12/2024 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2025 –2027 (art.39, c.10, D.lgs.23/06/2011, n.118);
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 06.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- la Deliberazione n.571 del 24 ottobre con la quale confermato il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, approvato D.G.R.n.29/2024 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “*DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 15886 del 13/11/2024, avente ad oggetto “*DGR 572/2024. Conferimento dell’incarico temporaneo di reggenza del Settore n. 1 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*” al dott. Giovanni Aramini;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii. recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI), di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13.02.2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di nomina del Dott. Giovanni Aramini, quale Vicepresidente della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI).

#### VISTI ALTRESÌ:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.104, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt.1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.144”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/ CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28.11.2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;

#### PREMESSO CHE:

- con nota acquisita al prot. n.485239 del 23.07.2024, il proponente ha trasmesso istanza di Screening di Incidenza in merito al “*Piano Poliennale dei tagli 2021-2030 nel Comune di Casali del Manco (CS)*”, e successivamente è stata perfezionata la documentazione con il parere rilasciato dal Parco Nazionale della Sila, assunto in atti al prot. n.97664 14.02.2025;
- l’istanza, corredata dalla relativa documentazione, è stata sottoposta alla valutazione della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) per la disamina dell’intervento e dei possibili impatti/incidenze significative;
- la Struttura Tecnica di Valutazione, nella seduta del 26/02/2025 ha ritenuto che per l’intervento proposto **non debba essere attivata la procedura di valutazione di incidenza appropriata**;
- il parere di esclusione dall’ulteriore procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata (prot. n.125280 del 26/02/2025) per il Piano Poliennale dei tagli 2021 – 2030 nel Comune di Casali del Manco (CS), reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 26.02.2025, è allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art.14, comma 3 e 4 del R.R.3/2008, per come modificato dal Regolamento Regionale n.5/2009 e s.m., lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente, provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni/raccomandazioni espresse in sede di valutazione ambientale (ivi compresa la Valutazione di Incidenza) è affidata ad ARPACal;
- l'attività di sorveglianza sui siti afferenti a Rete Natura 2000 è svolta dai soggetti indicati all'art.41 della Legge regionale n.22/2023 e che, altresì, verranno applicate le norme in materia di sanzioni previste agli articoli 62 e 65 della legge medesima;

**CONSIDERATO CHE:**

- la VINCA ha l'esclusiva finalità di valutare gli effetti che un Piano/programma/progetto/intervento/attività può generare sui siti della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, ma non ha di per sé valenza autorizzativa; per l'effetto il presente provvedimento:
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è, in ogni caso, condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri Enti pubblici a ciò preposti;

**ATTESO CHE**, nel caso di accertamento di inadempimenti o di violazioni delle condizioni d'obbligo/indicazioni contenute nel parere STV allegato, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VINCA di cui al presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla L.R.n.22/2023 e, in particolare, quanto previsto dall'art. 65 della suddetta legge, rubricato "*Sanzioni in materia di valutazione di incidenza*".

**CONSIDERATO CHE:**

- il parere redatto in originale e regolarmente sottoscritto, risulta depositato agli atti del Settore 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica, amministrativa, progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto;

**RITENUTO NECESSARIO**

- prendere atto della valutazione espressa nella seduta del 26.02.2025 dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) con parere di esclusione dall'ulteriore procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata (prot. n.125280 del 26/02/2025) per il "*Piano Poliennale dei tagli 2021 – 2030 nel Comune di Casali del Manco (CS)*";
- fissare il termine di efficacia della suddetta valutazione;

**DICHIARATA** l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

**DATO ATTO CHE:**

- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- il procedimento in oggetto, esula dall'applicazione della L.R. 3 agosto 2018, n. 25 e ss.mm.ii., in quanto non afferente ad istanza autorizzativa o ad istanza ad intervento come definita dall'art. 2 della citata legge;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento, individuato con nota prot. n.103825 del 18.02.2025, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

## **DECRETA**

**DI RICHIAMARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

**DI PRENDERE ATTO** della valutazione espressa nella seduta del 26.02.2025 dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV), unitamente a tutte le condizioni d'obbligo/indicazioni ivi dettate (parere prot. n.125280 del 26.02.2025, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale) e di **escludere dalla VINCA appropriata** il "*Piano Poliennale dei tagli 2021 – 2030 nel Comune di Casali del Manco (CS)*".

**DI FISSARE** la validità del presente provvedimento in anni 5 (cinque) dalla relativa notifica; decorso il suddetto termine la procedura deve essere reiterata, fatta salva la concessione, su istanza motivata del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.

**DI NOTIFICARE** il presente atto al Comune di Casali del Manco (CS), al proponente e per i rispettivi adempimenti all'Ente Parco e ad ArpaCal.

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da farsi;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

**DI PRECISARE** che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Rossella Defina**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**GIOVANNI ARAMINI**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**  
**STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE**  
**VAS – VIA – AIA – VI**

**Seduta del 26/02/2025**

**Oggetto:** PIANO POLIENNALE DEI TAGLI 2021 – 2030 - BOSCO DI PROPRIETA' EREDI PAESE

**Proponente:** Sig. Paolo Paese

**ZPS “Sila Grande”.** Cod. IT9310301

**Calabria\_Suap\_370 CS**

**Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022.**

**LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS – VIA – AIA –VI**

*Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.*

*Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.*

*Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare, di cui uno – originale - corredato dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro – in copia – munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.*

**VISTI**

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;

- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;

- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;

- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”” e successive modifiche disposte con D.G.R. n. 421 del 09/09/2019 e con D.G.R. n. 147 del 31/03/2023;

-il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;



- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 15 luglio 2016, n.173 “Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo””;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 recante “L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii. Nomina dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- la DGR n. 4 del 23/01/2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. <<Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 recante “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 recante “Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n.10 e ss.mm.ii

#### **PREMESSO CHE**

- Con nota prot. /SIAR n. 485239 del 23.07.2024, è stata assunta agli atti del Dipartimento competente in materia di Ambiente la richiesta di Procedura di Screening Incidenza per il “PPT 2021 – 2030 - BOSCO DI PROPRIETA’ EREDI PAESE, **ricadente nella ZPS IT9310301 “Sila Grande”**;
- Con nota prot. n. 541554 del 28/08/2024 del Dirigente del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile” di questo Dipartimento regionale, si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e segg. della L. n. 241/1990

**PRESO ATTO CHE** Ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett. C bis, del D.lgs. 152/06 “*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovra aziendale di livello locale, redatti secondo i criteri di gestione forestale sostenibile ed approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati*”;

**VISTA** la documentazione presentata costituita da:

1. Relazione tecnica;

2. Cartografia;
3. Format screening di Vinca;
4. Documentazione fotografica;
5. Dichiarazione valore dell'opera;
6. Ricevuta oneri istruttori;
7. Parere/Sentito- PN della Sila trasmesso in 14.02.2025 con prescrizioni.

**PRESO ATTO** della predetta documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva responsabilità del proponente, del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

**ESAMINATA** la predetta documentazione presentata;

### **CONSIDERATO CHE**

La superficie boscata oggetto di progettazione forestale è sita in agro del Comune di Casali del Manco, Sezione Spezzano Piccolo (CS) in località "Spirito Santo", censita in catasto terreni del predetto Comune al Foglio di Mappa N.° 15 Particelle N.°1-2-3-4. L'area ricade all'interno della ZPS "Sila Grande" e in zona 2 del PN della Sila, e riveste una superficie complessiva di 94,4 ettari.


Altimetricamente la proprietà si estende tra 1460 m s.l.m. e 1680 m s.l.m.. La morfologia dei luoghi si presenta generalmente con versanti da moderatamente acclivi a molto acclivi (13-35%), intervallati da aree con pendenze decisamente contenute (<13%). Prevalgono le aree pianeggianti o in leggero pendio e comunque con pendenze comprese tra 0-20% e 21-40%.

Il substrato litologico è costituito da rocce ignee e metamorfiche. I processi pedogenetici sono influenzati dalla morfologia e dalle particolari condizioni climatiche. La presenza di un orizzonte superficiale di colore scuro, ricco di sostanza organica, abbastanza soffice e con basso grado di saturazione in basi (epipedon "umbrico") è l'elemento che caratterizza i suoli di questo ambiente pedogeografico.

La superficie boscata di cui trattasi, ricade nella fascia fitoclimatica del fagetum.

La tipologia colturale prevalente è il bosco di faggio (*Fagus sylvatica* L.), la quale rappresenta oltre il 70% dei boschi esaminati. Il bosco di pino laricio (*Pinus nigra* J.F. Arnold subsp. *laricio* Maire) edifica il 16% della proprietà. In prossimità dei compluvi si sono insediate piante di ontano napoletano [*Alnus cordata* (Loisel.) Desf.], salice bianco (*Salix alba* L.) e pioppo tremulo (*Populus tremula* L.). La densità varia da discreta a buona. Lo strato arbustivo e quello erbaceo in genere sono composti da rovo ghiandoloso (*Rubus hirtus* W. et K.), felce aquilina (*Pteris aquilina* L.), caglio peloso (*Galium rotundifolium* L.), caglio bianco (*Galium mollugo* L.), lattuga dei boschi [*Mycelis muralis* (L.) Dum.], erba fragolina (*Sanicula europaea* L.), erba di San Giovanni (*Hipericum calabricum* Sprengel), fragola (*Fragaria vesca* L.). Inoltre, sono state individuate aree prive di vegetazione arborea e un laghetto con funzione di approvvigionamento idrico.

I boschi esaminati sono serviti da una efficiente viabilità forestale, suddivisa in strade camionabili e piste trattorabili.



### L'intervento pianificatorio

Il piano di taglio è stato redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile ossia “nella gestione e nell'uso delle foreste e dei terreni boscosi secondo modalità e ritmi che ne mantengono la biodiversità, la produttività, la capacità di rinnovazione, la vitalità e il loro potenziale, al fine di adempiere, ora e in futuro, alle proprie funzioni ecologiche, economiche e sociali sul piano locale, nazionale e globale e che non causino alcun danno ad altri ecosistemi.

Complessivamente il bosco esaminato ricade in un unico *comparto colturale*, suddiviso in 4 *unità colturali*, concepiti come unità territoriali di riferimento per l'analisi del bosco, la pianificazione degli interventi colturali e delle attività connesse per l'individuazione di una adeguata viabilità di servizio, per la scelta dei sistemi di esbosco, per il controllo dei lavori effettuati, le operazioni di miglioramento e la verifica dei risultati ottenuti.

<i>Comparto Colturale (n)</i>	<i>Unità Colturale (n)</i>	<i>Località</i>	<i>Superficie (ha.a.ca)</i>
1	1	Spirito Santo	31.74.00
	2		22.57.53
	3		21.83.68
	4		18.11.04
	<i>Totale</i>		94.26.24

Il metodo selvicolturale proposto prevede:

-il taglio colturale e/o taglio a scelta a piccolissimi gruppi nelle fustaie di pino laricio. Il prelievo della massa legnosa è stato calcolato sulla base della provvigione minimale, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Forestale Regionale e nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria;

- per le faggete l'esecuzione di tagli di avviamento consistenti in diradamenti sulle ceppaie al fine di ridurre progressivamente il numero di polloni e preparare il soprassuolo alla rinnovazione da seme. Nei soprassuoli transitori di faggio, con gli interventi di diradamento non verrà prelevato più del 20%



massa legnosa, così come previsto dall'art. 51, comma 6 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale della Regione Calabria.

U. C. (n)	Tipologia colturale	Età media (anni)	Superficie (ha.a.ca)	G tot (m <sup>3</sup> )	V tot (m <sup>3</sup> )	Tipologia di intervento*	Prelievo massimo (m <sup>3</sup> )
1	Bosco di faggio	71	12.25.00	551,43	5650,6	D	1130,1
	Bosco di pino laricio	81	11.91.78	863,68	10888,4	Tc-Ts	2722,1
	Aree prive di vegetazione arborea		7.43.86				
	Laghetto		0.13.37				
	<b>Totale</b>		<b>31.74.00</b>	<b>1415,11</b>	<b>16539,0</b>		<b>3852,2</b>
2	Bosco di faggio	72	18.18.51	1006,60	11681,7	D	2336,3
	Bosco di pino laricio	42	2.93.13	154,30	1410,7	Tc	352,7
	Aree prive di vegetazione arborea		1.45.89				
	<b>Totale</b>		<b>22.57.53</b>	<b>1160,90</b>	<b>13092,3</b>		<b>2689,0</b>
3	Bosco di faggio	73	20.09.34	986,57	9737,5	D	1947,5
	Bosco di pino laricio	83	0.31.51	22,83	316,0	Tc-Ts	79,0
	Aree prive di vegetazione arborea		1.42.82				
	<b>Totale</b>		<b>21.83.68</b>	<b>1009,40</b>	<b>10053,5</b>		<b>2026,5</b>
4	Bosco di faggio	64	15.88.46	796,46	7499,0	D	1499,8
	Aree prive di vegetazione arborea		2.22.58				
	<b>Totale</b>		<b>18.11.04</b>	<b>796,46</b>	<b>7499,0</b>		<b>1499,8</b>

## ANALISI DI INCIDENZA

### Descrizione Siti Rete Natura 2000

#### ZPS IT 9310301 "Sila Grande"

Il sito occupa una superficie di 31.032 ha, comprende un'area montana dominata dai Monti Pettinascura e Volpintesta, nella quale è compreso il Lago di Cecita (o Mucone). La vegetazione prevalente è rappresentata da boschi a faggio e pinete e da boschi misti di pino e faggio. L'avifauna è rappresentata soprattutto da specie legate agli ecosistemi forestali come il Picchio nero (*Dryocopus martius*) di rilevante interesse dal punto di vista biogeografico, in quanto la ZPS rappresenta il limite estremo meridionale del suo areale distribuzione europeo, seguita dal picchio rosso mezzano (*Dendrocopos medius*) considerato bioindicatore di ambienti forestali maturi. I pascoli e le praterie di altitudine rappresentano habitat per latottavilla (*Lullula arborea*) e il lanario (*Falco biarmicus*) mentre gli ambienti aperti sono importanti per l'averla piccola (*Lanius collurio*) e altre specie come l'allodola (*Alauda arvensis*), lo stiacchino (*Saxicola rubetra*). Tra le specie migratrici regolari incluse nell'Allegato 1 della Direttiva Uccellisono state segnalati rapaci come il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), nibbio reale (*Milvus milvus*), falco di palude (*Circus aeruginosus*), albanella minore (*Circus pygargus*), e il falco pellegrino (*Falco peregrinus*). Le aree boschive a dominanza di conifere ospitano specie di uccelli come il crociere (*Loxia curvirostra*), lucherino (*Spinus spinus*), mentre in boschi a dominanza di latifoglie è presente la balia dal collare (*Ficedula albicollis*). Nei versanti più scoscesi si osservano specie quali lo zigolo muciatto (*Emberiza cia*), negli ambienti a prevalente vegetazione arbustiva invece si trovano lo zigolo nero (*Emberiza cirulus*) e il calandro (*Anthus campestris*).

## VALUTATO CHE

- L'obiettivo del piano in questione è quello di migliorare e valorizzare il patrimonio forestale secondo le raccomandazioni contenute negli accordi internazionali sulla sostenibilità della gestione forestale (Conferenza di Rio, Processo di Strasburgo-Helsinki-Lisbona-Vienna), ossia "la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi, soprattutto in quanto una parte della superficie

agroforestale ricade all'interno del sito Rete Natura in questione;

-L'intervento previsto, nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e s.m.i., della legge n.45 del 2012, non comporta alterazioni delle componenti abiotiche e non sono previsti cambiamenti fisici nel territorio, quali ad esempio scavi, prelievo di materiali, captazione di acqua, ecc. Inoltre, anche per quanto riguarda la viabilità forestale l'esame di quella esistente ha confermato che è sufficientemente sviluppata e consente di raggiungere abbastanza agevolmente quasi tutte le zone, senza prevedere nuovi tracciati;

- L'applicazione del Piano non comporta alterazioni delle componenti abiotiche. Non sono previsti cambiamenti fisici nel territorio, quali ad esempio scavi, prelievo di materiali, estrazione di acqua, ecc.. Gli interventi proposti nel Piano non generano fenomeni localizzati di erosione superficiale, in quanto non provocano una riduzione significativa della densità e, quindi, della copertura del soprassuolo.

- Complessivamente la gestione forestale proposta favorisce il passaggio da strutture semplificate come i boschi con un numero limitato di specie a popolamenti misti, più articolati e, soprattutto, disetanei aumentando la biodiversità delle specie vegetali e animali.

Dall'esame degli atti, in linea generale, non emergono incidenze significative e negative sulla conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario come previsto dalla Direttiva 92/43/CEE. Le potenziali incidenze significative sono legate al periodo e stagione di esecuzione delle attività selvicolturali con riferimento ai cicli biologici delle specie di flora e fauna selvatiche

Gli interventi indicati, non comportano pertanto, impatti particolarmente sensibili sulle componenti ambientali e naturali, nonché sugli habitat e habitat di specie e specie, per come si evince dallo studio di incidenza.

**Si raccomanda** di tenere conto delle osservazioni riportate dalla DGR n° 6312 del 13/06/2022 All. B Elenco *Condizioni d'Obbligo* redatte per sito o per gruppi di siti omogenei, sulla base delle caratteristiche sito-specifiche, atte a mantenere la proposta di interventi/attività al disotto del livello di significatività di incidenza sui siti Natura 2000 interessati.

**CONSIDERATO CHE** l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

**ATTESO CHE**, per tutto quanto sopra rappresentato, i Componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, esprimono **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per l'intervento di cui in oggetto.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO  
la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale**

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento – esprime **parere di esclusione della ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata** per il piano di cui in oggetto, con le indicazioni tecniche riportate nel Parere del Parco *Nazionale della Sila*:

1. di seguire fedelmente, durante le utilizzazioni, quanto riportato nella Relazione di Screening, a firma dei tecnici progettisti;



2. che dovranno essere lasciate in dote al bosco, quindi salvaguardate, tutte le piante isolate di diametro pari o superiore a 70 cm di diametro, mentre saranno destinate al taglio quelle in precarie condizioni vegetative o che non permettono l'insediamento e lo sviluppo della rinnovazione;
3. che è fatto obbligo se presenti di non utilizzare n. 8 piante morte ad ettaro (che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio), tra quelle in piedi o cadute a terra e anche la ramaglia minuta, tranne se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendi;
4. che è fatto obbligo di rilasciare tutte le specie sporadiche e le essenze vegetali costituenti lo strato erbaceo ed arboreo, per come definite all'art. 18 del Regolamento Forestale n° 4/2024 vigente, e appositamente riportate in elaborato di progetto e tutti gli alberi da bacca e da frutto come il ciliegio per l'alimentazione della fauna;
5. che dovranno essere rilasciati gli scarti derivanti dalle attività di taglio in particolare le parti legnose più giovani ove sono concentrati gli elementi minerali qualora non vengano destinati ad altro uso, saranno rilasciati in bosco, preventivamente triturati, per restituire alla stazione una quota della biomassa asportata;
6. che dovranno essere ripulite tutte le piste di esbosco per limitare gli incendi;
7. di eseguire l'intervento al di fuori della stagione riproduttiva dell'ornitofauna.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

*Qualunque diffonità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.*



**Oggetto:** PIANO POLIENNALE DEI TAGLI 2021 – 2030 - BOSCO DI PROPRIETA'

**Proponente:** Sig. Paolo Paese

**ZPS "Sila Grande".** Cod. IT9310301

**Calabria\_Suap\_333 CS**

**Procedura di Screening di Incidenza DPR 357/1997 e s.m.i. DGR n. 65/2022La STV**

<b>Componenti Tecnici</b>			
1	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Antonio LAROSA</i>	
2	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Rossella DEFINA</i>	
3	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Simon Luca BASILE</i>	
4	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Raffaele PAONE (*)</i>	
5	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Nicola CASERTA(*)</i>	
6	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Paola FOLINO</i>	
7	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	
8	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
9	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
10	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
11	<i>Componente tecnico (Geom. - Rappr. A.R.P.A.CAL)</i>	<i>Angelo Antonio CORAPI</i>	
12	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Anna Maria COREA</i>	
13	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Giovanna PETRUNGARO</i>	

*(\*) Relatore/Istruttore coordinatore*

Il Vicepresidente  
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente  
Ing. Salvatore Siviglia